

TABELLA Q (Art. 49)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER GLI ALLOGGI DEL PELLEGRINO

1. Nei singoli locali adibiti ad alloggio per la notte deve essere garantito:
 - un volume minimo a posto letto pari a mc 7;
 - altezza minima interna dei locali pari a 2,70 m;
 - adeguata finestra apribile.
2. 1 wc ogni 8 posti letto, 1 doccia ogni 8 posti letto, 1 lavabo ogni 8 posti letto
3. Sistemazione dei locali: letto con coprimaterasso e copricuscino monouso o brandina e coperte a disposizione per i periodi invernali
4. Conformità degli impianti presenti e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti
5. Cassetta medica di pronto soccorso
6. Pulizia quotidiana delle camere
7. Servizio di ricevimento